

*Avv. Fabio de Massis
Via Parco Nazionale d'Abruzzo 5- 65124 Pescara
Tel 320.3630614- fax 0858253110-
email: fabiodemassis@legalmail.it*

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Sezione distaccata di Pescara

Ricorso

Per l'Associazione Ambientalista WWF Italia ONLUS ONG, in persona del Presidente p.t. Fulco Pratesi, corrente in Roma alla Via Po 25 e l'Associazione Ambientalista Lega Abolizione Caccia ONLUS, in persona del Presidente p.t. Carlo Consiglio, corrente in Milano alla Via Bligny 22 rappresentate e difese dall'Avv. Fabio de Massis del foro di Pescara ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Fabio de Massis in Pescara alla Via Parco Nazionale d'Abruzzo 5, giusta procura a margine del presente atto

contro

- la Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t.;
- la Provincia di Chieti, in Persona del Presidente p.t.;
- il Comune di Ortona, in persona del Sindaco p.t.;

nei confronti

ATI GEFIN S.R.L. - Spinosa Costruzioni Generali S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Isernia

per l'annullamento previa sospensiva

della Deliberazione di C.C. 27.4.2005 n. 9, della Deliberazione di C.C. 1.8.2005 n. 29, della Determinazione del III Settore Assetto del Territorio del Comune di Ortona del 13.12.2005 n. 764, della nota Direzione Territorio Urb. BB.AA. della Regione Abruzzo prot. 6395/05 del 7.6.2005 e del provvedimento della Direzione Territorio Urb. BB.AA. della Regione Abruzzo prot. 14041/05 del 2.11.2005 e di ogni altro atto presupposto e consequenziale anche se non conosciuti; della Determinazione del Dirigente del III Settore Assetto del Territorio del Comune di Ortona del 9 marzo 2006 di pubblicazione dell'esito della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione della strada litoranea di collegamento "Postilli- Riccio" e sistemazione delle aree connesse pubblica all'albo pretorio il 14.3.2006 nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali anche non conosciuti.

FATTO

Da articoli apparsi sulla stampa locale alla metà di marzo del 2006 le scriventi associazioni ambientaliste sono venute a conoscenza dell'esistenza di un progetto intrapreso dal Comune di Ortona per la

realizzazione di una strada litoranea che colleghi la località di Postilli con il Lido Riccio.

Con istanza del 28 marzo 2006, le ricorrenti associazioni hanno preso visione della documentazione relativa all'intervento approvato dal Comune di Ortona.

Il progetto preliminare dell'opera, per il quale il Comune di Ortona ha ricevuto un finanziamento di 6 Ml di Euro da parte della Regione Abruzzo, consisteva nella realizzazione di una strada litoranea di circa 4 Km di lunghezza e 8 ml di larghezza che doveva essere realizzata sull'arenile a circa una 60 ml di distanza dalla battigia; il progetto, al fine di consentire al tracciato di guardare i fiumi Foro ed Arielli, prevedeva due ponti ed un sottopasso carrabile in località Stazione di Tollo per il collegamento diretto alla S.S. 16 e la strada provinciale di Tollo.

La strada doveva correre parallelamente alla SS 16 su una zona di alto pregio naturalistico per la presenza di vegetazione autoctona molto rara per la costa abruzzese - già riconosciuta di alto pregio dal vincolo del D.M. 25 marzo 1970 - ove vi sono reperti archeologici e strutture dunali che costituiscono l'habitat per specie migratorie quali il Frattino tutelate dalla Direttiva C.E.E..

Per l'elevato valore naturalistico dei luoghi il Piano Paesistico Regionale, nel recepire il vincolo ministeriale, ha prescritto un regime vincolistico che consente solamente interventi finalizzati ad uno sviluppo turistico compatibile con i valori naturalistici dell'area.

Il P.T.C.P. della Provincia di Chieti ha prescritto norme di tutela integrata della costa e dell'arenile finalizzate alla salvaguardia degli equipaggiamenti vegetazionali esistenti con interventi di recupero naturalistico mediante opere di ricostruzione del manto vegetale costiero, interventi di ricostruzione dell'apparato morfologico-vegetazionale e dunale, nonché la delocalizzazione di impianti, strutture e edifici prossimi alla fascia dell'arenile presenti nei tratti di costa non urbanizzati.

Non solo, in un'ottica di programmazione del territorio rivolto a garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, il P.T.C.P. ha previsto l'obiettivo della delocalizzazione di impianti, strutture e edifici prossimi alla fascia dell'arenile presenti nei tratti di costa non urbanizzati realizzati, come nel caso di specie, nel XIX secolo in assenza di qualsivoglia criterio e strategia pianificatoria; in tal guisa, inoltre, il piano provinciale, conformemente alle prescrizioni del P.R.P., ha previsto solamente uno sviluppo turistico dell'area con l'eventuale

individuazione di passaggi ed accessi alla fascia dell'arenile tali da non compromettere l'assetto dei luoghi.

L'iniziale intervento di circa 4km, stimato nel preliminare per un valore complessivo di 6ML di Euro finalizzato a creare un tracciato parallelo alla SS 16, si è trasformato in sede di redazione del progetto definitivo in un intervento di soli 1,6 KM che collegherebbe la località di Postilli con la Stazione di Tollo con una strada comunale di quartiere ed un ponte sul fiume Foro.

Infatti, contrariamente alla stima inizialmente fatta dal Comune di Ortona di 6 ML di euro per l'intero intervento (finanziato dalla Regione Abruzzo con i fondi della delibera C.I.P.E. 17/03 ed inserito nell'ambito dell'azione mobilità dell'APQ DM4), il costo dell'intera opera è stata stimata in circa 18 ML di Euro dei quali solo i 6 del C.I.P.E. sono disponibili.

Ne consegue che, per espressa previsione dell'accordo Comune di Ortona- Regione Abruzzo, l'amministrazione comunale non è tenuta a reperire gli ulteriori 12 ML di Euro per completare l'opera inizialmente prevista.

Nostante la stessa amministrazione aveva previsto, nel piano triennale delle OO.PP., un intervento di manutenzione straordinaria (identico alla realizzanda opera) della strada comunale esistente sul posto, per un importo di 1,6 ML di Euro, la stessa ha deciso di procedere comunque alla realizzazione di questa nuova strada da 6 ML di Euro.

L'intento che oggi l'A.C. persegue nel realizzare il progetto approvato è ben diverso da quello per il quale la Regione Abruzzo aveva destinato il finanziamento C.I.P.E. (consiste nello "sviluppo di una lunga fascia di costa che, pur presentando accoglienti spiagge larghe e sabbiose, a causa dell'inaccessibilità, è priva di idonee strutture ricettive, turistiche e balneari" - relazione al progetto definitivo).

Non solo, l'intervento approvato, oltre a violare le norme del P.R.P. finalizzate a preservare un territorio di elevata valenza naturalistica, stravolge le previsioni programmatiche di sviluppo della costa teatina previste dal P.T.C.P. urbanizzando un'area preservata all'urbanizzazione e volutamente destinata ad uno sviluppo turistico secondo i criteri e le finalità previste dagli articoli 12 ss del P.R.P. e dell'articolo 15 del P.T.C.P. di Chieti rivolte che consentano solamente interventi di recupero naturalistico a difesa dei fenomeni erosivi delocalizzazione di impianti e strutture prossimi alla fascia dell'arenile

.... individuazione di passaggi ed accessi tali da non compromettere l'assetto naturale dei luoghi ... interventi di manutenzione degli stabilimenti nuovi elementi e attrezzature di servizio all balneazione realizzati con strutture amovibili comunque a distanza non inferiore a ml 100 dagli sbocchi a mare..... etc., assicurando la salvaguardia degli equipaggiamenti vegetazionali esistenti anche attraverso interventi di recupero naturalistico mediante opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e di ricostruzione dell'apparato morfologico- vegetazionale e dunale, al fine di perseguire uno sviluppo ecocompatibile del territorio e poter accedere alle opportunità di finanziamento previste dalla comunità europea (Progetti EMAS, LIFE etc.) nonché la tutela delle realtà agricole ivi presenti.

Il Comune di Ortona, in previsione della realizzazione del progetto approvato, ha già previsto un'urbanizzazione dell'area con la possibilità di realizzare strutture sia residenziali che turistico alberghiere secondo le previsioni dell'articolo 44 dell'adottando P.R.G..

I suindicati provvedimenti appaiono illegittimi per i seguenti motivi di

diritto

Illegittimità della Deliberazione di C.C. 27.4.2005 n. 9, della Deliberazione di C.C. 1.8.2005 n. 29, della Deliberazione di C.C.

13.12.2005 n. 292, della Determinazione del III Settore Assetto del Territorio del Comune di Ortona del 13.12.2005 n. 764, della nota Direzione Territorio Urb. BB.AA. della Regione Abruzzo prot. 6395/05 del 7.6.2005 e del provvedimento della Direzione Territorio Urb. BB.AA. della Regione Abruzzo prot. 14041/05 del 2.11.2005 e di ogni altro atto presupposto e consequenziale anche se non conosciuti; violazione della L.R. 18/83 del P.R.P. e del D.lgs 42/04.

1. Le delibere di approvazione del progetto preliminare e definitivo di opera pubblica con la conseguente adozione (e successiva approvazione) della variante urbanistica al P.R.G., ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 327/01 quali, sono illegittime in quanto assunte in violazione delle prescrizioni vincolistiche a tutela dell'ambiente e senza la predisposizione del preventivo studio di compatibilità idrogeologica imposto dall'articolo 10 delle NTA del PAI per le aree a rischio elevato come quella in questione.

Infatti, contrariamente a quanto stabilito dall'A.C., parte dell'area ricade in una zona A1 del P.R.P. (come è chiaramente evincibile dalla TAVOLA 351 EST della cartografia del P.R.P.); dalché la

realizzazione di una strada - uso tecnologico di cui al punto 6.2 del P.R.P. - non poteva essere assentita (art. 46 ss NTC).

2. Gli atti impugnati, comunque, si pongono anche in contrasto con le previsioni vincolistiche del P.R.P. stabilite per le zone A2 della costa teatina.

Il P.R.P., volendo tutelare l'elevato valore naturalistico della costa teatina, ha escluso la compatibilità degli usi tecnologici di cui al punto 6.2 delle NTC in tutte le zone A2 della costa teatina (vedasi tabella allegata alla relazione generale al P.R.P.).

L'unica eccezione prevista dal legislatore regionale ha riguardato la previsione dell'articolo 49 delle NTC, relativa alla subzona 1 della costa teatina (che non riguarda l'area in questione), nella quale è stata prevista la possibilità dell'uso tecnologico di cui al punto 6.2 previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 8 delle NTC del P.R.P..

Il regime vincolistico stabilito sulle aree, per di più, è stato recepito anche del Comune di Ortona che, conformandosi al parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali 87/24 del 21.1.1994, ha riprodotto nel proprio strumento urbanistico le prescrizioni vincolistiche del P.R.P. escludendo, con l' articolo 61 delle NTA, la

realizzazione di infrastrutture tecnologiche di cui al punto 6.2 nelle aree oggi interessate all'intervento.

3. La variante urbanistica approvata, nel consentire la realizzazione di un'opera ad uso tecnologico in una zona A1/A2 del P.R.P. senza neppure un preventivo studio di compatibilità ambientale, rappresenta una deroga al regime vincolistico imposto dal Piano Paesistico Regionale; tali atti, pertanto, sono atti emessi in assoluta carenza di potere da parte dell'organo comunale.

La modifica degli ambiti di tutela paesaggistica, considerato il regime di subordinazione dello strumento urbanistico al P.R.P. (cfr., Corte Cost. n.417/95; Cons. Stato, II, n.548/98), è rimessa esclusivamente alla competenza dell'organo regionale secondo quanto dispone la stessa disciplina urbanistica regionale; né potrebbe essere diversamente se non violando il riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 lett. s) e 118 comma 3° della Costituzione (Corte Costituzionale, sentenze n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004; Corte Costituzionale, sentenza 232/05).

L'illegittimità degli atti impugnati, per di più, si ravvisa anche in relazione alle previsioni del vigente Codice Urbani che, nel regime transitorio di approvazione dei nuovi piani paesaggistici di cui all'art.

146, dispone una tutela integrale dei beni di cui agli articoli 142 (arenili per una profondità sino a 300 ml) e di cui all'art. 157 (dichiarati di particolare interesse pubblico – nel caso di specie l'intera area è sottoposta a vincolo dal DM 25.2.1970) prescrivendo che gli stessi non possono subire modificazioni che pregiudichino i valori dei vincoli esistenti.

Dalché, considerato che il piano paesistico costituisce uno strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo paesaggistico, la stessa Regione Abruzzo non avrebbe potuto modificare *in peius* le previsioni oggi vigenti se non pregiudicando i valori del vincolo esistente. rappresentano una modifica *in peius* delle prescrizioni vincolistiche dettate dal P.R.P..

4. Il Comune di Ortona, nell'approvare i suddetti provvedimenti senza richiedere il preventivo nulla osta ambientale, ha espresso un parere di conformità dell'intervento rispetto al regime vincolistico di competenza degli organi sovraordinati indicati dall'articolo 159 del Codice Urbani (Regione Abruzzo e Ministero dei Beni Ambientali).

La condotta dell'amministrazione comunale, sotto quest'ultimo profilo, è paradossale se si considera che la stessa, in data 13.6.2005, aveva

indetto una conferenza di servizi preliminare per “concordare (con gli organi preposti) quale siano le condizioni per ottenere, **in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di assenso dell’opera in oggetto**”.

Non si spiega, pertanto, come l’amministrazione comunale abbia successivamente potuto approvare una variante al proprio strumento urbanistico ed il progetto definitivo dell’opera senza preventivamente fornirsi dei nulla osta ambientali.

In tal guisa, per di più, il parere espresso dalla Giunta Regionale con la nota 6395/05 del 13.6.2005, ai sensi dell’art. 150 del Dlgs 490/99, non poteva neppure essere utilizzato nella procedura di variante allo strumento urbanistico ai sensi del T.U. Espropriazione per espressa previsione dell’articolo 16 del D.P.R. 327/01 che richiede il nulla osta ai sensi del vigente articolo 159 del Codice Urbani.

Illegittimità della deliberazione di C.C. 292 del 21.10.2005 di approvazione del progetto definitivo dell’opera. Violazione degli articoli 16 del D.P.R. 327/01 e 49 del P.R.P. vigente.

1. Con la deliberazione di C.C. 292 del 21.10.2005 ha approvato il

progetto definitivo dell'opera senza aver preventivamente richiesto l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 159 del Dlgs 42/02 secondo quanto dispone l'articolo 16 del D.P.R. 327/01.

Infatti, secondo il disposto dell'articolo 16 della L. 109/94 la stesura del progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli esistenti, rappresenta la fase procedimentale necessaria ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni (C.f.r.: T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 17 febbraio 2005, n. 594).;

Dalché, affinché l'approvazione del progetto definitivo possa produrre gli effetti previsti dalla legge, l'articolo 16 del TU Espropriazioni dispone che il proponente acquisisca i pareri e le dovute autorizzazioni in sede di deposito dell'approvando progetto individuando quest'ultimo, compiutamente, le opere da realizzare e l'impatto delle stesse sul territorio.

Nel caso di specie, per di più, la necessità di sottoporre la valutazione del progetto definitivo al vaglio delle autorità preposte alla tutela del vincolo è accentuata dalla prescrizione dell'articolo 8 delle NTC del P.R.P. il quale impone che la richiesta del nulla osta paesaggistico sia corredata da uno studio di compatibilità ambientale che prenda in

considerazione:

individuazione fisico-descrittiva dell'ambito ove è prevista la realizzazione dell'intervento; - descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento che ai luoghi circostanti dello stato iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso in relazione allo specifico intervento avuto particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico; - caratteristiche del progetto e delle possibili localizzazioni alternative; - simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente; - misure proposte per la eliminazione degli effetti e se ineliminabili, per la loro attenuazione o compensazione.

La valutazione di tutti questi fattori è ricollegata al dettaglio dell'intervento nella stesura del progetto definitivo dell'opera, come previsto dall'articolo 16 della L. 109/94; infatti la compatibilità dover essere valutata in concreto rispetto alla conservazione dei valori espressi dalle località oggetto dell'intervento in considerazione delle tipologie di materiali, elementi architettonici, elementi statici utilizzati (C.f.r.: TAR Sardegna 6 ottobre 2003 n. 1203).

Del resto il Comune di Ortona era ben consapevole di tale circostanza tanto che, in data 13.6.2005, ha indetto una Conferenza di Servizi preliminare “al fine di concordare quale siano le condizioni per ottenere, in sede di **presentazione del progetto definitivo**” gli atti di assenso (verbale della Conferenza di Servizi del 13.6.2005).

Non solo, gli stessi enti intervenuti alla citata Conferenza di Servizi rilasciavano il loro parere favorevole di massima “fermo restando le opportune verifiche di impatto ambientale e di salvaguardia del territorio dunale (Autorità marittima) ”.

Ma quanto più consta evidenziare è che i pareri che gli enti hanno espresso in sede di redazione del progetto preliminare hanno riguardato un progetto diverso da quello approvato con la Deliberazione di C.C. 292/05.

Tale circostanza incide sulle valutazioni comparative degli interessi pubblici considerati - si veda soprattutto la nota della Provincia di Chieti sull’inserimento dell’intervento nel generale quadro di programmazione territoriale - e nell’accertamento della prevalenza dell’interesse perseguito rispetto alla compromissione dei valori paesaggistici specifici della zona (Cons. di Stato, Sez. VI 11 giugno 1990 n. 600).

2. La citata deliberazione, per di più, è stata assunta in palese violazione dell'articolo 49 e 19 comma 5° delle NTC del P.R.P..

Infatti l'A.C. pur conoscendo la disposizione vincolistica delle norme di P.R.P. che vietano gli usi tecnologici di cui al punto 6.2 in quella zona, già recepite nel P.R.G. comunale all'articolo 61 delle NTA, ha ritenuto di dover derogare a tali prescrizioni normative sulla base dell'interpretazione autentica fornita dal Dirigente del III Settore in data 10.05.2005.

Orbene, nel riparto delle fonti del diritto, l'interpretazione del dirigente del servizio urbanistica comunale non trova nessuna valenza derogatoria delle prescrizioni di grado sovraordinato quale sono quelle del Piano Paesistico, se non al rischio di una palese violazione del riparto di competenze tra organi stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Nel caso di specie, per di più, lo stesso legislatore regionale in sede di redazione della pianificazione paesaggistica aveva previsto, all'articolo 19 comma 5° delle NTC, che “Per quanto riguarda i riferimenti cartografici delle norme, ove esistano problemi di individuazione e/o interpretazione non deducibili da una lettura congiunta con le norme scritte e le relazioni, la definizione degli stessi è demandata in sede di

amministrazione ordinaria al Comitato Speciale di cui alla L.R. n. 44/78, e successive modificazioni”.

In relazione all’interpretazione della disposizione in oggetto, inoltre, il Comitato Speciale per i Beni Ambientali con nota n. 94/369 del 18.3.1993 si era espresso in senso contrario all’interpretazione fornita dal dirigente comunale e sulla base di tale parere, poi, il Comune di Ortona aveva recepito il regime vincolistico del P.R.P. nei termini di cui all’articolo 61 delle N.T.A..

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale del provvedimento della Direzione Territorio Urb. BB.AA. della Regione Abruzzo prot. 6395/05 del 7.6.2005 e del provvedimento della Direzione Territorio Urb. BB.AA. della Regione Abruzzo prot. 14041/05 del 2.11.2005; violazione del Codice Urbani.

1. In primo luogo va riscontrata l’avvenuta violazione della disposizione dell’art. 159 del Codice Urbani nell’emanazione della nota della BB.AA. 6395/05 del 7.6.2005.

La Direzione BB.AA. della Regione Abruzzo, nell'ambito della procedura di approvazione della variante semplificata di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/01, alla Conferenza dei Servizi convocata per il 13.6.2005 era stata chiamata ad indicare le eventuali prescrizioni che il proponente avrebbe dovuto rispettare in sede di richiesta del nulla osta paesaggistico prodromico all'approvazione del progetto ed alla conseguente variante al P.R.G..

Viceversa, la Direzione BB.AA. della Regione Abruzzo ha esercitato il diverso potere riconosciutele in ambito urbanistico dalla L.R. 18/83 ss mod, in sede di valutazione della conformità di variazioni agli strumenti urbanistici comunali al Piano paesistico.

In tale sede, viceversa, la Direzione BB.AA. avrebbe dovuto operare il controllo di conformità di cui all'articolo 159 del Dlgs 42/04 e, quindi, in sede di parere preliminare al rilascio dell'autorizzazione avrebbe dovuto prescrivere al Comune di Ortona l'obbligo di presentare congiuntamente all'istanza lo studio di compatibilità dell'opera secondo quanto prescritto dall'articolo 8 delle NTC del P.R.P..

2. L'erroneo esercizio del potere autorizzatorio da parte della Regione Abruzzo nel rilasciare il parere del 13.6.2005 inficia, in via indiretta,

anche la validità del successivo provvedimento del 2.11.2005 prot. 14041 del quale ne costituisce presupposto.

3. Comunque, entrambe i provvedimenti appaiono frutto di un palese travisamento dei fatti e di un difetto motivazionale, oltre che contrari alle previsioni dell'articolo 8 delle NTC del vigente Piano Paesistico essendo stati emessi senza l'analisi del necessario studio di compatibilità ambientale, recepito nell'articolo 48 delle NTA del vigente P.R.G. del Comune di Ortona.

È palesemente evidente il travisamento dei fatti nell'autorizzazione del 2.11.2005 che, nell'accertare la conformità dell'intervento ai valori paesaggistici per quanto attiene al ponte sul fiume Foro, ritiene **“l'intervento coerente con l'intorno già urbanizzato”**.

Infatti, secondo le previsioni del P.R.P. recepite anche dagli articoli 58 ss delle N.T.A. del vigente P.R.G. l'argine sinistro del fiume Foro, la foce dello stesso fiume e lo spazio di mare antistante, la valle del fiume Foro sono sottoposte a vincolo di inedificabilità A1.

La rimanente porzione del territorio è sottoposta alla tutela del vincolo ministeriale del D.M. del 25.2.1970 ed individuata nel P.R.P. come zona A2 ed in parte A1.

Il travisamento dei fatti è macroscopico.

Nella relazione di prefattibilità ambientale redatta dalla società Cogestre l'area viene così definita:

- a) Zona A di conservazione e tutela speciale: scogliere di Torre Mucchia e spazio di mare antistante; macchia mediterranea in località Foro; vegetazione ripariale lungo il corso del fiume Foro; scogliere e litorale da Torre Mucchia alla foce del Foro; litorale del Foro al confine comunale di Francavilla (cioè località Postilli);
- b) Tra i beni storico culturali e ambientali (elementi puntiformi) le torri di avvistamento alla foce del Foro e la Torre in località Torre Mucchia.

La stessa relazione della società Cogestre – allegata al progetto preliminare - definisce il territorio interessato come “pittoresco e la spiaggia si riduce ad un'esile frangia di sabbia e ghiaia, appena sufficiente ad impedire che le acque dell'Adriatico lambiscano i contrafforti del Subappennino”.... “Si tratta di uno stretto lembo, largo massimo 300 m, chiuso verso l'interno dai residui della vecchia falesia di natura conglomeratici, alta fino a 50 m, attualmente colonizzata dalla vegetazione”.

Ancora, sull'ambiente costiero: "l'interesse è accresciuto dalla presenza di elementi floristici di notevole importanza scientifica, come sono le specie endemiche e quelle relitte. Un esempio è dato dal bellissimo verbasco delle dune ... entità endemica abruzzese della quale è prevista la protezione nella L.R. 45/1979, la cui consistenza è sempre più precaria".... "il sistema litoraneo è una risorsa scarsamente rigenerabile è questo l'habitat che ha subito maggiore rarefazione e distruzione floristica in numerosi litorali del Mediterraneo. In Abruzzo ben poco è rimasto delle antiche vegetazioni psamamofile, il litorale pescarese e teramano è totalmente degradato, quello chetino ospita ancora qua e là aspetti di grande interesse geobotanico".

Per di più, proprio in corrispondenza del fiume Foro: "a ridosso delle serre verso il mare, esigui dossi sabbiosi sui quali è insediata la tipica comunità vegetale pioniera dei cordoni dunali poco alimentati dalle sabbie... nella fascia antistante sono osservabili anche frammenti del *Salsolo Kali Cakiletum maritimae*, associazione aperta, paucispecica, alofita e leggera nitrofilia, caratteristica dell'area più vicina alla battigia".... "le presenze di interesse flogistico in questo

tratto.... Alcune di queste specie sono divenute molto rare per la costa d'Abruzzo"... etc..

Non solo, la relazione specifica che "questa fascia costiera ha conservato elementi residui della sua peculiare vegetazione. Anche il paesaggio collinare ha mantenuto luoghi naturali, che assumono il significato di serbatoi della diversità biologica, indispensabili per la continuità ambientale e la mitigazione degli impatti"..... "dal punto di vista vegetazionale il tratto di costa esteso dalla foce del fiume Foro alla stazione ferroviaria di Tollo, possiede un'elevata potenzialità..... L'interesse naturalistico è dato dalla presenza dei corridoi dunali e soprattutto della potenzialità vegetazionale dell'area, **non essendo presenti strutture stabili di urbanizzazione**".

4. Anche sotto il profilo motivazionale i citati provvedimenti sono del tutto carenti, illogici e quindi illegittimi.

La funzione dell'autorizzazione paesaggistica è notoriamente quella di verificare la compatibilità dell'opera che si intende realizzare con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo e si configura, quindi, come una valutazione puntuale e

precisa da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, riferita al singolo progetto e concernente proprio la compatibilità dell'iniziativa con la conservazione del particolare patrimonio tutelato. Pertanto, il provvedimento deve necessariamente recare adeguata motivazione circa le ragioni che evidenziano la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela paesistica, nel contesto ambientale tutelato, al quale il provvedimento stesso apporta deroga (*ex multis* Consiglio Stato sez. VI, 9 novembre 1994, n. 1594; Consiglio Stato sez. V, 30 novembre 2000, n. 6361).

In primo luogo la mancanza dello studio di compatibilità ambientale non ha consentito all'amministrazione regionale di poter compiere le valutazioni sullo stato iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso in relazione allo specifico intervento avuto particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico. Né si è potuto procedere ad una simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente considerando la possibilità di valutare misure per la eliminazione

degli effetti e se ineliminabili, per la loro attenuazione o compensazione.

Non solo i provvedimenti, inoltre, non hanno in alcun modo espresso i termini in cui l'intervento non si ponga in contrasto con i valori ambientali presenti nella zona e specificatamente tutelati dalle apposite previsioni del P.R.P..

In particolare come la realizzazione del ponte sul fiume Foro non comprometta i siti archeologici ivi presenti o la vicinanza della strada all'alveo dei fiumi, persino al di sotto dei 50 ml previsti dall'articolo 12, non leda quel sistema ambientale particolarmente ricco sotto un punto di vista vegetazionale, oppure come la creazione della strada e l'intenso traffico che è previsto vi transiti non incidano negativamente sulla conservazione delle caratteristiche bioclimatiche dell'habitat della spiaggia considerato, soprattutto, che l'opera verrebbe realizzata a soli 60 ml dalla battigia mentre l'articolo 12 delle NTC prevede che entro la fascia dei 200 ml dalla linea del demanio marittimo siano compatibili solamente: 1) nuovi accessi unicamente pedonali e/o ciclabili, che non comportino sensibili alterazioni dei suoli; 2) opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti; 8) attrezzature di parcheggio,

purché al margine esterno della fascia dei 200 metri dall'arenile, ma direttamente collegato e che non comportino lavori di scasso del terreno.

Il tutto, per di più, considerando che le prescrizioni imposte dal PRP alla zona oggetto dell'intervento rispecchiano specificatamente la funzione ricognitiva del piano in ragione della preesistenza di un vincolo ambientale impresso con il D.M. 25 marzo 1970, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, su tutta la zona costiera sita nel territorio del comune di Ortona e, per quanto interessa, dal "Comune di Francavilla in località Monte Valentino discende per 250 m sul fosso del fiume Foro; quindi per una linea parallela alla strada statale Adriatica passando per quote 64, 71, 62, 46 per Case Marrone fino a quota 15 alla intersezione con la strada statale Adriatica"

5. Altro grave profilo di illegittimità dei provvedimenti è l'assenza di qualsivoglia motivazione atta a giustificare l'impossibilità di delocalizzare l'intervento in un altro sito e, soprattutto, di procedere all'ampliamento della strada comunale già esistente, secondo le prescrizioni degli articoli 34 ss del P.T.C.P., anziché realizzarne una nuova che interrompe ulteriormente l'ecotono esistente.

La stessa società Cogestre, nello studio di prefattibilità ambientale, raccomandava di “mantenere la grande biodiversità degli ambienti di passaggio, detti ecotoni, com’è quest’area compresa tra il mare e la terra ferma” e di “mantenere la continuità degli spazi naturali che rappresentano un aspetto prestabilito del paesaggio”.... (si riferisce al tratto tra la ferrovia e la battigia).

Il progetto definitivo ritiene che vi siano “problemi insormontabili, dovuti agli eccessivi costi piuttosto che alle occupazioni della zona demaniale, ora problemi di rischio idrogeologico o ambientale, per orientarsi sull’alternativa portata poi avanti che adatta l’andamento planimetrico della strada agli spazi esistenti, alle richieste degli abitanti della zona, al rispetto delle distanze, alle esigenze dell’amministrazione comunale” senza neppure indicare genericamente quali essi siano.

A tal riguardo basti pensare che l’A.C. si accinge a spendere 6 ML di Euro per costruire una strada urbana di quartiere che collegherà Postilli con la Stazione di Tollo; prima di ottenere il finanziamento C.I.P.E. lo stesso Comune di Ortona aveva previsto di realizzare un’opera simile dal costo di soli 1,6 ML di Euro (Deliberazione C.C. 121/03 di approvazione del triennale opere pubbliche 2004-06).

La stessa motivazione addotta dall'amministrazione di non poter provvedere all'ampliamento della strada comunale esistente al rischio di danneggiare l'ambiente fluviale e dunale esistente è del tutto illogica ed irrazionale se si considera che la nuova strada verrà posta a soli 60 ml dalla linea di battigia e prevederà la realizzazione di un ponte sui siti archeologici presenti in prossimità della foce del fiume Foro; il tutto creando una nuova interruzione dell'ecotomo presente.

Né si appalesa realizzato l'interesse dell'amministrazione considerato che i cittadini hanno richiesto, nelle loro osservazioni, l'ampliamento della strada esistente anziché la realizzazione di una nuova rete viaria.

Anche in questo caso le motivazioni addotte dall'A.C. sono del tutto irragionevoli e contraddittorie: la stessa ritiene impossibile ampliare la strada esistente in quanto non riuscendo a servire tutti i terreni presenti sulla zona necessiterebbe (eventualmente) di ulteriori stradine longitudinali di collegamento, secondo quanto stabiliscono l'articolo 12 del P.R.P. e 34 del P.T.C.P.; nello stesso tempo, però, ammette che anche la nuova strada non riuscirà a servire tutti i

terreni presenti nella zona tanto da doverlo assicurare con il mantenimento della strada esistente e nuove opere.

Ma quanto più si evidenzia è come la realizzazione di un simile intervento contrasti con la programmazione di sviluppo turistico della zona stabilita dal P.R.P. negli articoli 12 ss che prevede solo interventi di manutenzione degli stabilimenti nuovi elementi e attrezzature di servizio alla balneazione realizzati con strutture amovibili comunque a distanza non inferiore a ml 100 dagli sbocchi a mare..... e, quindi, la possibilità di individuare solo dei passaggi ed accessi tali da non compromettere l'assetto naturale dei luoghi.

Non solo, il passaggio continuo delle autovetture a soli 60 ml dalla battigia, oltre a danneggiare gli elementi ambientali esistenti e le colture agricole ivi presenti, comprometterebbe lo stesso sfruttamento turistico di quello stretto lembo di spiaggia sino ad ora destinato ad uno sfruttamento che preservi le caratteristiche bioclimatiche dell'habitat (articoli 37, 38, 46, 48, 51, 52, 53 e 54 delle NTA del vigente P.R.G.).

La scelta compiuta dall'amministrazione, inoltre, denota una completa carenza istruttoria in quanto la stessa, anziché procedere ad un puntuale studio di compatibilità ambientale che prevedesse

anche la simulazione degli effetti delle varie scelte progettuali sull'ambiente, ha optato per abbandonare possibili soluzioni alternative sulla base dei "sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune di Ortona insieme a quelli dell'ANAS e degli Enti RFI" (relazione progetto definitivo).

Illegittimità del parere espresso dal Settore Urbanistica della Provincia di Chieti con nota 1220 del 13.6.2005. Illegittimità derivata di tutti i provvedimenti consequenziali emessi dal Comune di Ortona.

Violazione del P.T.C.P., eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento della funzione.

1. Il parere espresso dal Settore Urbanistica della Provincia di Chieti, con nota 1220 de 13.6.2005, contrasta palesemente con la disposizione dell'articolo 15 comma 11° delle NTC del P.T.C.P. e delle altre norme del Piano che consentono uno sfruttamento dell'area per mere finalità turistiche.

L'opera, infatti, è chiaramente in contrasto con gli interventi di tutela integrata che l'articolo 15 comma 11° intende perseguire con la

salvaguardia degli equipaggiamenti vegetazionali esistenti e che consente solo: interventi di recupero naturalistico mediante opere di ricostruzione del manto vegetale costiero, interventi di ricostruzione dell'apparato morfologico- vegetazionale e dunale, nonché, addirittura, la delocalizzazione di impianti, strutture e edifici prossimi alla fascia dell'arenile presenti nei tratti di costa non urbanizzati.

Nella struttura programmatica del piano, della ricerca di un elevato livello di qualità e di integrazione dei sistemi insediativi nel territorio provinciale, l'individuazione di progetti ed azioni mirati alla conservazione delle aree costiere viene concepito per finalità naturalistiche e turistiche.

A tal fine, nel programmare la mobilità viaria nell'ambito costiero il citato articolo 15 comma 11° prescrive "l'individuazione di passaggi ed accessi alla fascia dell'arenile tali da non compromettere l'assetto dei luoghi"; dalché, a priori, la realizzazione di una strada "statale" non può in alcun modo essere compatibile sia con le previsioni vincolistiche sia con le aspettative strategiche di sviluppo del territorio.

Non solo, il citato articolo 15 comma 11 u.c. nel definire gli usi consentiti sulla costa – intesa come la fascia libera ed inedificata tra l'arenile e la prima edificazione interna – stabilisce che sono ammessi: a)

l'uso turistico ricettivo.... servizi ed attrezzature dovranno essere realizzati a non meno di 100 ml dalla linea di battigia; ... d) negli interventi dovrà essere evitata la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla costa.

2. Comunque l'intervento approvato contrasta persino con il parere favorevole espresso dal servizio urbanistico provinciale il quale, considerando la zona costiera di estremo pregio ambientale e strategica per la fruizione ecosostenibile, ha riscontrato la compatibilità dell'opera a condizione che fosse compiuto un approfondimento specifico della proposta e la stessa fosse riconessa all'interno di una visione globale che definisse il ruolo e senso della strada in relazione al più generale sistema della mobilità, dell'uso delle aree attraversate e/o congiunte, delle essenze arboree, dei materiali, dell'arredo, della riappropriazione degli spazi di relazione, del rapporto con gli assi infrastrutturali di grande connessione, con il mare (waterfront); il tutto, ovviamente condizionato all'acquisizione dei pareri e nulla osta degli enti competenti.

Il Comune di Ortona non ha affatto dato seguito alle prescrizioni impostegli ed ha predisposto una pianificazione territoriale difforme dalle linee strategiche di sviluppo ecosostenibile del territorio stabilite

dalla Provincia di Chieti nonché dei vincoli paesaggistici esistenti su quel tratto di arenile.

Nell'ambito dell'adottando P.R.G., proprio in ragione della presenza della realizzanda opera, il Comune ha previsto un'urbanizzazione del territorio.

Nelle località di Postilli, il tratto di Lido Riccio e fiume Arielli nella fascia compresa tra la ferrovia e l'arenile, indeficabili nel vigente P.R.G., è stato previsto uno sfruttamento edificatorio (art. 44 NTA) di tipo sia residenziale che turistico- alberghiero.

Tale scelta disattende del tutto le finalità di preservazione del territorio contenute nel P.T.C.P. e le stesse motivazioni addotte dalla provincia nel suo parere; l'opera, in questo modo, non si colloca più come un intervento viario di carattere territoriale finalizzato a creare un anello di decongestione del traffico sulla SS16 ma costituisce una mera strada urbana finalizzata a rendere urbanizzabile una zona di elevato pregio ambientale compromettendone le finalità di sfruttamento turistico.

3. L'intervento in questione, per di più, si pone in contrasto anche con la politica di mobilità assunta dal PTCP di cui all'articolo 32 secondo il quale le azioni programmatiche puntano ad essere congruenti ad una

concezione integrata del sistema della mobilità sia in termini infrastrutturali che gestionali e di trasporto.

In quest'ottica lo stesso articolo 32 stabilisce che la gerarchia della rete viaria sia correlata alle differenti funzioni urbanistiche e destinazioni di uso delle aree servite e che i momenti progettuali si basino sul contenimento degli impatti ambientali, insediativi e socio economici.

La sola sommaria analisi della normativa del PTCP mostra l'inconciliabilità della realizzanda opera con le previsioni del piano sia sotto un profilo vincolistico che programmatico.

In primo luogo, comunque, la realizzazione di una strada – che serva addirittura a decongestionare il traffico sulla SS16 – non è realizzabile in una zona sottoposta ai vincoli di tutela di cui all'art. 15 comma 11 del PTCP per espressa previsione del piano che ammette solo “l'individuazione di passaggi ed accessi alla fascia dell'arenile tali da non compromettere l'assetto dei luoghi” e, quindi, eventualmente la realizzazione di una strada urbana di cui all'art. 34 comma 5 ss del PTCP; dalché ne deriva l'inutilizzabilità dei fondi CIPE per realizzare una strada urbana.

L'impossibilità di realizzare questo tipo di intervento nella zona prescelta, inoltre, rileva anche in considerazione del profilo

programmatico- strategico tracciato dal piano provinciale il quale persegue l'obiettivo della delocalizzazione di impianti, strutture e edifici prossimi alla fascia dell'arenile presenti nei tratti di costa non urbanizzati (art. 15 comma 11); considerato il suindicato obiettivo che il Comune di Ortona deve perseguire nella sua pianificazione territoriale, e quindi di favorire lo smantellamento dei piccoli nuclei abitativi presenti nella zona, lo stesso non dovrebbe porsi come priorità la creazione di una strada urbana a servizio di una località da deurbanizzare.

Comunque, prescindendo da tali motivi di evidente illogicità della scelta amministrativa, l'intervento si pone in palese contrasto con la previsione dell'articolo 34 comma 4° il quale stabilisce che: “nelle aree di cui agli art. 13, 14, 15 e 16 delle presenti norme ove tecnicamente possibile, si interverrà preferibilmente sul nastro stradale esistente con opere di riqualificazione, ristrutturazione, adeguamento, in conformità alla normativa tecnica vigente e limitando le varianti su nuova sede a quei tratti dove non sono reperibili soluzioni in sede”.

Violazione dell'APQ DM 04 Stato- Regione Abruzzo. Eccesso di potere per sviamento della funzione.

Il Comune di Ortona con deliberazione di C.C. del 30.9.2003 n. 222 ha inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2004-06 la realizzazione di una strada urbana di quartiere che collegasse la località di Postilli con il fiume Foro prevedendo un impegno di spesa per 1,6 Ml di Euro.

Successivamente, con la nota del 4.12.2003 prot. 29844, il settore Assetto del Territorio comunale ha inviato alla Regione Abruzzo la richiesta di un finanziamento per la realizzazione della strada litoranea di collegamento Postilli- Riccio per un importo complessivo dell'opera di 6 Ml di Euro.

L'intervento, come si evince dalla scheda progettuale dall'Ufficio Tecnico Comunale, era finalizzata a consentire lo "sviluppo turistico di una lunga fascia di costa ortonese che, pur presentando accoglienti spiagge larghe e sabbiose, a causa della inaccessibilità, è priva di idonee strutture ricettive, turistiche e balneari. Attualmente le aree a ridosso dell'arenile sono scarsamente utilizzate per modeste coltivazioni agricole o versano in stato di abbandono".

Preliminarmente va precisato che le accoglienti spiagge a cui si riferisce l'ufficio tecnico comunale, secondo le previsioni del P.R.P. ravvisate

dalla società Cogestre, riguarderebbero “l’area litoranea estesa dal limite meridionale del Comune di Francavilla al Lido Riccio, compresa nel Comune di Ortona. Si tratta di uno stretto lembo, largo al massimo 300 m, chiuso verso l’interno dai residui della vecchia falesia di natura conglomeratica, alta fino a 50 m, attualmente colonizzata dalla vegetazione.”

Con provvedimento del 7.10.2004 prot. 6304 la Direzione Regionale Mobilità Viabilità accordava al Comune di Ortona il finanziamento richiesto inserito nell’APQ Stato Regione Abruzzo nell’azione DM 4 Mobilità per la realizzazione dell’intero percorso di 4 km previsto nel progetto preliminare.

Il progetto è stato ritenuto coerente con le finalità della delibera C.I.P.E. 17/03 in ambito di finanziamento di infrastrutture destinate all’implementazione della rete dei trasporti in quanto l’intervento, creando un collegamento parallelo alla SS 16 tra la località di Postilli ed il Lido Riccio, avrebbe consentito di decongestionare il traffico sulla strada statale facendolo circolare lungo la litoranea, a circa 60 ml dalla battigia.

Il progetto approvato, però, ha tutt’altre finalità e caratteristiche in quanto, per 6 Ml di Euro, si riduce ad essere una strada urbana di

quartiere a servizio dell'isolato delle case lì presenti che servirà solamente a migliorare l'accessibilità della zona rispetto a quanto già non faccia l'esistente strada comunale.

Le caratteristiche della strada, oltre a contrastare con le finalità del progetto preliminare, non perseguono neppure gli obiettivi previsti dal finanziamento C.I.P.E. al quale il Comune di Ortona aveva richiesto 6 ML di Euro per la realizzazione dell'intero intervento di 4 KM e finalizzato a creare un "anello parallelo all'attuale sede stradale della SS16".

Illegittimità della delibera di approvazione del progetto preliminare e conseguente illegittimità delle successive deliberazioni di inserzione dell'opera nell'elenco annuale e di approvazione del progetto per violazione della Legge 109/94 e del D.P.R. 544/99.

L'Amministrazione Comunale di Ortona ha altresì violato le disposizioni dell'articolo 14 della Legge 109/94 relativa alla realizzazione delle opere pubbliche.

Infatti la stessa ha provveduto, attraverso la modifica dell'elenco

annuale degli interventi, all'approvazione del progetto preliminare dell'opera Postilli Riccio per la realizzazione della litoranea di 4KM preventivandone un costo di 6 ML di Euro.

Tale macroscopico errore di valutazione del costo dell'opera, risultato di un valore triplo in sede di stesura del progetto definitivo, le ha consentito di apportare una modifica all'elenco annuale delle opere pubbliche e, successivamente, di approvare il progetto esecutivo del I Lotto funzionale dell'intervento.

Tali delibere, però, sono state assunte in palese violazione dell'articolo 14 della Legge 104/94 e dei principi in materia di programmazione delle opere pubbliche; infatti, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare e potrà esservi inserito, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. (articolo 14 comma 7°).

Nel caso di specie l'amministrazione non solo non dispone dei rimanenti 12 ML di Euro per completare l'opera ma, per di più, non è vincolata al suo completamento secondo l'accordo con la Regione

Abruzzo in quanto, quest'ultimo, era stato erogato sull'erroneo presupposto che i 6 ML di Euro fossero sufficienti a realizzare l'intero intervento di 4KM secondo l'iniziale richiesta di finanziamento del Comune di Ortona.

Vi è di più in quanto, considerato che l'area è ad elevato rischio idrogeologico (P3), l'amministrazione comunale nel predisporre il progetto preliminare avrebbe persino dovuto promuovere uno studio per accertare la compatibilità dell'intervento secondo quanto stabilito dall'art. 10 del PAI.

Violazione del PAI e della Delibera di GR 29.12.2005 n. 1377.

L'area interessata dall'intervento, come risulta dalla nota della Direzione dei Lavori Pubblici della Regione Abruzzo del 2.12.2005 prot. 17603, ricade in zone perimetrate a rischio P4, P3, P2 e P1.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, adottato con Deliberazione di G. R. dell'Abruzzo n. 1386 del 29/12/2004 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 8 del 4/02/2005, ha previsto come misure di salvaguardia per le zone di pericolosità elevata la possibilità di realizzare *“realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti, metanodotti, cavi elettrici di telefonia ecc.)”*; sono consentiti

esclusivamente (vedi art. 15): “*le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili ...*”.

Ne deriva che tutti i provvedimenti impugnati di approvazione dell'intervento non potevano essere assunti in quanto in contrasto con la suddetta prescrizione di salvaguardia **non essendo, in particolare, stato dimostrato la non delocalizzabilità dell'intervento.**

2. Anche sotto il profilo istruttorio la scelta di realizzare un'opera di viabilità a soli 60 ml dalla battigia si appalesa del tutto carente in quanto non contiene alcuna indicazione della valutazione e di eventuali misure preventive nei confronti dell'erosione.

Infatti, il D.M. 11.03.1988, al punto C. 4.1 , 2° comma, specifica che le opere fondali (nel nostro caso il rilevato stradale) deve essere protetto dall'erosione (di qualsiasi natura, compresa quella marina).

Sotto un profilo istruttorio e motivazionale il progetto si pone in aperto contrasto con i precedenti studi geologici e con le azioni finanziate dalla Regione Abruzzo al fine di prevenire i danni derivanti dai fenomeni erosivi delle coste.

In particolare sorprende la valutazione della compatibilità dell'intervento rispetto alle azioni intraprese dalla Regione Abruzzo con

il Piano Organico per il Rischio delle Aree Vulnerabili – Rafforzamento dei dispositivi di difesa costiera, anch'esso finanziato con la stessa deliberazione C.I.P.E. 17/03 - che ha previsto un intervento di mitigazione del rischio proprio sul litorale di Francavilla al Mare sino al confine con la località Postilli.

A tal riguardo non si comprende come la realizzazione di una strada a 60 m dalla battigia si concili con le linee guida della citata azione che impone di “evitare che i nuovi interventi possano accentuare i fenomeni erosivi”. Non solo, considerato che la presenza della flora autoctona viene considerata quale miglior difesa contro il fenomeno dell'erosione delle spiagge, ancor più non si comprende come sia compatibile una tale opera che andrebbe a deturpare e compromettere la vegetazione esistente.

3. L'assoluta carenza di istruttoria e motivazione della relazione geologica presentata dalla MEDIF nonché l'irragionevolezza della scelta compiuta dall'amministrazione comunale si evidenzia, per di più, dalla relazione geologica che il Comune di Ortona ha commissionato per la redazione del nuovo P.R.G.; nelle conclusioni del suddetto studio, a pagina 47, si sottolinea come “nella zona del Riccio e nella Stazione di Tollo permangono situazioni di notevole pericolo che necessitano al più

presto di interventi mitigatori”.

4. Inoltre, e non da ultimo, la relazione geologica non compie alcun riferimento al rischio inondazioni: la costa in oggetto, infatti, oltre al rischio idrogeologico e a quello sismico è esposta al rischio Tsunami come documentato per l'evento del 30 luglio 1627 (disastroso ad Ortona) in TINTI S. and MARAMAI A. (1996) Catalogue of tsunamis generated in Italy and in Côte d'Azur, France: a step towards a unified catalogue of tsunamis in Europe. *Annali di Geofisica*, 39, n.6, p.1253-1299. I dati geologici indicano che il fenomeno si è ripetuto, con intensità maggiore, almeno 2 volte in precedenza a partire dal VII secolo avanti Cristo (per esempio vedi Gianfreda F., Mastronuzzi G and Sansò P (2002) Impact of historical tsunamis on a sandy coastal barrier: an example from the northern Gargano coast, southern Italy. *Natural hazards and Earth System Sciences*, 1, 213-219.

sull'istanza cautelare

Gli atti impugnati si appalesano in aperto contrasto sia con le norme a tutela dell'ambiente che con gli atti programmatici di pianificazione del territorio e di sviluppo turistico predisposti sia dalla Regione Abruzzo nel P.R.P. che dalla Provincia di Chieti nel P.T.C.P..

Il danno che la realizzazione dell'intervento produrrebbe all'ambiente ed al territorio sarebbe irreversibile per la peculiarità naturalistica dell'area – già riconosciuta dal P.R.P..

Infatti su tale tratto di spiaggia esistono numerose specie vegetali rare ed ormai a rischio di estinzione sulla costa abruzzese: il Ravastrello marittimo (*Cakile maritima*), la Salsola (*Salsola kali*), il Convolvolo delle spiagge (*Calystegia soldanella*), la Nappola (*Xanthium italicum*), l'Eringio marittimo (*Eryngium maritimum*), il Poligono marittimo (*Polygonum maritimum*) l'Elymus athericus, la Cutandia maritima, l'Echinophora spinosa.. etc.; che formano distinte comunità vegetali.

Queste fitocenosi (Cakelito e Agropireto) rientrano tra gli habitat di interesse comunitario contemplati dalla Direttiva 92/43/CEE del 21.5.1992 volta alla conservazione degli habitat seminaturali, naturali della flora e della fauna.

Anche dal punto di vista faunistico, per di più, l'area è di rilevante importanza: ivi, di particolare rilievo, è la presenza e la riproduzione del rospo smeraldino tra gli anfibi e del fratino tra gli uccelli entrambi sottoposti a tutela dalla Direttiva Habitat.

Il danno riguarderebbe anche la presenza di fauna ornitica, tutelata da Trattati Internazionali e direttive comunitarie (dir."Uccelli", dir.

Habitat), nonché degli anfibi, dei rettili e dei chiroterti anch'essi sottoposti a tutela anche dalla legge regionale n. 50 del 07/09/1993 (*Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore*); area scelta, come dimostra la documentazione fotografica prodotta, anche dalle tartarughe per l'ammarraggio.

Inoltre la realizzazione di una strada di tali dimensioni in prossimità della battigia precluderebbe uno sviluppo ecosostenibile del turismo locale sul quale la Regione Abruzzo ha investito in termini di progetti di sviluppo (LIFE, EMAS, etc.); la presenza del traffico veicolare (intenso secondo le previsioni progettuali) ostacolerebbe, persino, la fruizione dell'arenile e comprometterebbe anche le coltivazioni agricole presenti in prossimità della ferrovia.

La realizzazione di una strada comunale da 6 ML di Euro, per di più, costituirebbe anche un grave danno per lo sviluppo del territorio abruzzese in quanto precluderebbe l'utilizzabilità dei fondi C.I.P.E. stanziati per finalità ben diverse, in altri territori della Regione.

P.Q.M.

Volgia l'Ill.mo Tribunale adito sospendere e poi annullare gli atti impugnati, condannando altresì le parti resistenti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio anche della fase cautelare.

Si indicano per le comunicazioni di cancelleria i seguenti recapiti:
fabiodemassis@legalmail.it- fax 0858253110.

A norma dell'art. 9 della L. 23.12.1999 n. 488 e delle altre disposizioni sul contributo unificato per le spese degli atti giudiziali, si dichiara che le ricorrenti sono esentate dal pagamento del contributo unificato in quanto associazioni ONLUS.

Si depositano documenti come da indice.

Pescara lì,

Avv. Fabio de Massis

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. e Fabio de Massis io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all'UNEP del Tribunale di Pescara, ho notificato copia del suesteso ricorso:

1. Al Comune di Ortona, in persona del Sindaco *p.t.*, presso la casa comunale alla Via Cavour 24 – 66026 Ortona (CH), ciò ho fatto a mezzo del servizio postale nei modi di legge;
2. alla Provincia di Chieti, in persona del Presidente *p.t.*, presso la sede municipale al Corso Maruccino 97 66100 Chieti -, ciò ho fatto a mezzo del servizio postale nei modi di legge;

3. alla Regione Abruzzo, in persona del Presidente *p.t.*, nella sua sede in L'Aquila, alla Piazza S. Giusta, CAP 67100 ciò ho fatto a mezzo del servizio postale nei modi di legge

4. alla Regione Abruzzo, in persona del Presidente *p.t.*, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in L'Aquila, alla Via Portici S. Bernardino n. 2, CAP 67100 ciò ho fatto a mezzo del servizio postale nei modi di legge

5. alla ATI GEFIN S.R.L. - Spinosa Costruzioni Generali S.r.l. in persona del legale rappresentante *p.t.* con sede in Isernia _____ ciò ho fatto a mezzo del servizio postale nei modi di legge

